



Legge 25 aprile 1938, n. 897

NORME SULLA OBBLIGATORIETA' DELL'ISCRIZIONE NEGLI ALBI
PROFESSIONALE E SULLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CUSTODIA DEGLI ALBI

(Gazzetta Ufficiale 7 luglio 1938, n. 152)

Articolo 1

Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari e i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

Articolo 2

Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i provvedimenti disciplinari.

Articoli da 3 a 11

(Vedi D.Lgs. 23 novembre 1944, n. 382)